



PROVINCIA DI ENNA
COMUNE DI ENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E DELLE RELATIVE NORME
TRANSITORIE**

VISTO: IL SINDACO
(Avv. Maurizio Antonello Dipietro)

VISTO:
IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. E URBANISTICA
(Ing Salvatore Reitano)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(.....)

IL REDATTORE INCARICATO:
(Avv. Angela Pirrone)

**APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 60 DEL 06/07/2023**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ DEL PIANO	3
ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
ART. 3 AMBITO APPLICAZIONE DEL PIANO – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E CENTRO ABITATO	5
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE, CATEGORIA SPECIALE E ORDINARIA.....	5
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	6
ART. 6 DEFINIZIONE DI ZONA EXTRAURBANA	7
ART. 7 VINCOLI STORICI, ARTISTICI E DI TUTELA PAESAGGISTICA	8
TITOLO II – PUBBLICITA’ ESTERNA	
CAPO I - DEFINIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI	
ART. 8 DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ ESTERNA	8
ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – DURATA DEL MESSAGGIO	9
ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI – TIPO DI MESSAGGIO.....	9
ART. 11 TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI	9
ART. 12 MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.....	13
ART. 13 REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA	14
ART. 14 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	14
ART. 15 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI.....	15
ART. 16 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	16
CAPO II – CRITERI DI INSTALLAZIONE, DISTANZE, LIMITAZIONI E DIVIETI	
ART. 17 CRITERI GENERALI D’INSTALLAZIONE	16
ART. 18 LIMITAZIONI E DIVIETI.....	19
ART. 19 DEROGHE ALLE DISTANZE	20
ART. 20 UBICAZIONE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO	32
ART. 21 SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI.....	32
ART. 22 PUBBLICITÀ SUI E A MEZZO VEICOLI	32
ART. 23 PUBBLICITÀ FONICA	33
ART. 24 VOLANTINAGGIO.....	34
ART. 25 TARGHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI	34
ART. 26 BACHECHE.....	34
CAPO III – SPONSORIZZAZIONI AREE VERDI	
ART. 27 OGGETTO SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI	35
ART. 28 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI	35
CAPO IV – INSEGNE DI ESERCIZIO	
ART. 29 TIPOLOGIE DI INSEGNE DI ESERCIZIO	36
ART. 30 CARATTERISTICHE TECNICHE DI INSEGNE DI ESERCIZIO	37
ART. 31 DEROGHE SPECIFICHE.....	39
ART. 32 CRITERI STRUTTURALI E MATERIALI.....	39
CAPO V – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA	
ART. 33 DEFINIZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA	40
ART. 34 FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SEGNALI VERTICALI DI INDICAZIONE PRIVATI	42
ART. 35 INSTALLAZIONE DEI SEGNALI VERTICALI DI INDICAZIONE PRIVATI	42
CAPO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 36 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AFFISSIONE.....	43
ART. 37 REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	43
ART. 38 CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE	43
ART. 39 SUPERFICI E RIPARTIZIONI.....	43
ART. 40 GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN PUBBLICA AFFISSIONE A RILEVANZA COMMERCIALE.....	44
ART. 41 PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE.....	44
TITOLO III – NORME AMMINISTRATIVE E PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE	
ART. 42 AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	45
ART. 43 SETTORE INCARICATO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E RELATIVE COMPETENZE	45
ART. 44 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	46
ART. 45 ISTRUTTORIA	47
ART. 46 CONTENUTO, DURATA E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE	48
ART. 47 TEMPI DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO	48
ART. 48 VARIAZIONE MESSAGGIO PUBBLICITARIO – RINNOVO AUTORIZZAZIONI	48
ART. 49 TITOLARITÀ E SUBENTRO NELL’AUTORIZZAZIONE	49
ART. 50 OBBLIGO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE.....	49
ART. 51 SCADENZA NATURALE - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE -RINUNCE.....	50
ART. 52 ESPOSIZIONI SOGGETTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE.....	51
ART. 53 VIGILANZA	52
ART. 54 RIMOZIONE.....	52
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE	
ART. 55 CENSIMENTO E PROGRAMMA RIORDINO	53
ART. 56 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PRELIMINARI.....	53
ART. 57 COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA DI RIORDINO	54
ART. 58 PROGETTI DI RIORDINO E CRITERI GENERALI DEL RIORDINO.....	54
TITOLO V – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	
ART. 59 ADOZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO (PGIP)	55
ALLEGATO A	56

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (PGIP)

- 1) Il Comune di Enna, capoluogo dell'omonima provincia siciliana, al 31 dicembre 2021 conta 25.775 abitanti (FONTE ISTAT); sorge su un altopiano di forma pressoché triangolare del Monte Enna, a 931 metri s.l.m.m.; si estende su una superficie di 358,74 Km², con una densità di popolazione pari a 72 abitanti/Km². Fanno parte del Comune di Enna anche due isole territoriali: una, in contrada "Cordifato" tra i Comuni di Caltanissetta e Villarosa, l'altra in contrada "Canneti" confinante con il territorio di Calascibetta ed a nord con il Comune di Gangi.
- 2) Località e frazioni del Comune di Enna sono: Pergusa e Borgo Cascino.
- 3) La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e ss.mm.ii., nell'ambito della mini riforma della fiscalità locale, ha abrogato i capi II) e III) del decreto legislativo n. 507 del 1993 nonché gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ogni altra disposizione in contrasto con la medesima legge; all'art. 1, comma 821, ha demandato agli Enti l'adozione del "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*", ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel quale devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai ventimila abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del doppio del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 2) Il Comune di Enna ha adottato il "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale*" (REG) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18 marzo 2021.
- 3) Il nuovo assetto normativo e regolamentare impone un aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP), già adottato dal Comune di Enna con delibera Consiglio Comunale n. 113 del 28.11.2013, previo censimento e schedatura degli impianti pubblicitari esistenti, inoltrato in data 20 aprile 2021 con prot. n. 14730, al fine

di regolamentare tutte le forme pubblicitarie presenti sul territorio e determinarne precise norme sulla collocazione, sulle caratteristiche geometriche e dimensionali.

4) Le norme transitorie previste in questo PGIP hanno la finalità di garantire il riordino nonché adeguamento degli impianti pubblicitari esistenti con criteri progressivi ed eterogenei in ragione delle:

- Esigenze di carattere sociale ed economico
- Esigenze di tutela ambientale e paesaggistica
- Esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale
- Qualità dell'ambiente e dell'immagine della città
- Caratteristiche del territorio e sua tutela

proponendosi di rendere più razionale e coerente l'intero sistema pubblicitario della città.

5) Il PGIP è aggiornato nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e dei vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del vigente decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).

6) Il PGIP è comunque suscettibile di variazioni e/o integrazioni, con cadenza annuale, da parte dell'organo competente. Tali modifiche, che dovranno essere apportate entro il 31 Ottobre di ogni anno, si intenderanno decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui vengono approvate.

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le norme di riferimento per la disciplina della materia trattata in questo PGIP sono le seguenti:

- Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge Stabilità 2020) articolo 1, commi da 816 a 847
- D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada)
- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S)
- D.lgs. n. 360 del 10/09/1993 e s.m.i. (Disposizioni correttive ed integrative al C.d.S)
- D.P.R n. 610 del 16/09/1996 e s.m.i. (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S)
- L. n. 472 del 07/12/1999 e s.m.i. (Interventi nel settore dei trasporti)
- D.lgs. n. 490 del 29/10/1999 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali)
- D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. (Codice di beni culturali e del paesaggio)
- Direttiva Ministero LLPP del 24/10/2000
- D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e s.m.i. (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
- L.R. Sicilia n. 05 del 06 maggio 2019
- L. n. 120 del 29/07/2010 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
- L. n. 111 del 15/07/2011 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale)
- Delimitazione dei centri abitati
- L.241 del 07/08/1990 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

- Deliberazione del Consiglio Comunale Enna n. 18 del 18 marzo 2021 “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale” (REG)
- Altre fonti generali e regolamentari in materia di installazione degli impianti pubblicitari (direttive ministeriali, prassi, giurisprudenza, ecc.)

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO (PGIP) - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E CENTRO ABITATO

1) L’ambito di applicazione del PGIP è l’intero territorio comunale. Le norme disciplinate dal presente PGIP sono da intendersi automaticamente aggiornate nel caso in cui la normativa nazionale o regionale imponga dei limiti più restrittivi a quanto previsto nel presente. Nella stesura del presente PGIP si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in tre zone:

Centro abitato così come definito dall’art. 3, comma 1, punto 8) del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) nell’*insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada*”. Il Comune di Enna ha provveduto con propria deliberazione alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) ed ad essa è allegata idonea cartografia. La delimitazione del centro abitato, ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente PGIP, è quella definita dalla delibera di Giunta Comunale n° 158 del 27 maggio 2022 come modificata da delibera di Giunta Comunale n° 330 del 01 dicembre 2014.

Zona extraurbana tutte quelle zone che non rientrano nella definizione di centro abitato;

Zone sottoposte a vincolo di qualsiasi natura (vincoli paesaggistici, aree Sic e Zps, riserve, verde di rispetto, verde pubblico, ecc).

2) Le norme contenute nel PGIP trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria con messaggi di tipo istituzionale e/o commerciale così come definiti nel decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e nel D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

3) La segnaletica direzionale ex art. 134 comma 1, lettere a) b) c) del D.P.R. 495/92 e s.m.i., avendo una funzione di pubblica utilità nell’agevolare il traffico veicolare e nel fornire adeguate informazioni agli utenti della strada per raggiungere le destinazioni prescelte, può essere posizionata in deroga alle disposizioni previste per i mezzi pubblicitari purché sia garantita la visibilità della segnaletica verticale e dei semafori. Il suo utilizzo è pertanto regolamentato dal TITOLO II, Capo V, del presente PGIP.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE, CATEGORIE SPECIALE E ORDINARIA

1) In richiamo all’art. 1, comma 828, Legge 160/2019 il Comune di Enna è collocato in **classe III**.

2) In richiamo all’articolo 15 del REG, le località del territorio Comunale sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche:

- categoria **speciale**;
- categoria **ordinaria**.

3) Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono: viale Diaz, Viale IV Novembre, via dello Stadio, via Montosalvo (dal civico n. 34 a seguire), viale Paolo e Caterina Savoca, via Pergusa, corso Sicilia, via Trieste, via Alessandro Volta, via Ottavio Catalano, via Francesco Chiaramonte, via Vittorio Emanuele, via Palermo, via ing. Panvini,

via Leonardo da Vinci, via dell'Unità d'Italia, via Basilicata (tratto prospiciente su viale Unità d'Italia), via delle Olimpiadi, via dello Sport, via Pergusina, via Sardegna (tratto prospiciente su viale Unità d'Italia), via Emilia Romagna, via Civiltà del Lavoro, via Boris Giuliano, via Michelangelo, via Rosario Livatino, via della Resistenza, viale dei Miti (inizio centro abitato - via Giove), nell'allegato A sono specificate, per costituirne parte integrante, le disponibilità in termini di superficie per ogni singola via.

4) La superficie classificata in categoria speciale si determina complessivamente in misura non superiore al 35% (trentacinque per cento) di quella del centro abitato così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

5) In ogni caso, la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con contenuto commerciale, inseriti in queste categorie, non può superare la metà della superficie impiantistica complessiva.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1) Ai fini dell'applicazione del PGIP, si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2) Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di strade.

Fbis – Strada urbana Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

3) Le strade extraurbane B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale

dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente PGIP, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

4) Le strade urbane D, E ed F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

5) Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada), all'interno del centro abitato, il comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Nei successivi articoli, per le varie tipologie di impianti pubblicitari, sono previste specifiche deroghe ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 DEFINIZIONE DI ZONA EXTRAURBANA

1) Al fine del presente PGIP sono considerate zone extraurbane tutte le zone del territorio comunale che non rientrano nella definizione di centro abitato così come definito dal Codice della Strada e di cui al precedente articolo 3.

2) Il presente PGIP dispone deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo:

E) - Strade urbane di quartiere;

F) - Strade locali;

D) - Strade urbane di scorrimento (comma 6 dell'art. 23 Legge n. 120 del 29 luglio 2010).

Pertanto, eventuali strade entro il centro abitato che non rientrano nelle categorie di strade sopra menzionate, saranno considerate zone extraurbane.

3) Si dovrà fare riferimento anche alle seguenti precisazioni:

a) per tutte le strade (o in vista di esse) all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza dell'ente proprietario della strada, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione; qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, collocati su una

strada, siano visibili da una strada appartenente ad altro ente, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo; nell'interno dei centri abitati la competenza è del comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale;

b) qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, siano da collocarsi su un luogo o un edificio sottoposti a vincoli di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o di interesse monumentale, storico e artistico, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta degli enti preposti ai relativi vincoli, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 7;

c) fuori dei casi previsti dal successivo articolo 7, qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari siano da collocarsi in un'area sottoposta a vincolo di qualsiasi natura, l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'ente preposto al vincolo che potrà essere acquisito anche mediante conferenza di servizi istruttoria convocata direttamente dal SUAP.

ART. 7 VINCOLI STORICI, ARTISTICI E DI TUTELA PAESAGGISTICA

1) Ai sensi dell'art 49 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. è vietato collocare o affiggere cartelli e altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in prossimità di essi. Il Soprintendente, valutata la compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni culturali tutelati, può rilasciare o negare il nulla osta all'installazione del mezzo pubblicitario. Il diniego è motivato.

2) Nel caso di utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di restauro e di risanamento conservative dei beni indicate al primo comma, il Soprintendente rilascia o nega il nullaosta per l'effettuazione della pubblicità, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

3) Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici se non previo nulla osta da parte dell'Ente preposto al vincolo a autorizzazione da rilasciarsi sulla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili e delle aree soggetti a tutela. Per i mezzi pubblicitari con superficie sino a 18 mq ovvero che rientrano nel novero degli impianti di cui alla lettera B.36 del D.P.R. N. 31 del 13/02/2017, in espresso richiamo dell'art. 4 dello stesso D.P.R. N. 31 del 13/02/2017, come recepito dall'art. 4 L.R. Regione Siciliana n. 5 del 06 maggio 2019, è previsto esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

4) Per "prossimità" ai beni culturali e paesaggistici si intendono tutti i luoghi ai quali la veduta dell'edificio e/o del monumento e/o della componente paesaggistica viene disturbata o interrotta o interferisce (anche parzialmente) con il mezzo pubblicitario.

TITOLO II **PUBBLICITÀ ESTERNA**

CAPO I - DEFINIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI

ART. 8 DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ ESTERNA

Con il termine "pubblicità esterna" si individuano gli impianti pubblicitari, sia collocati su suolo pubblico sia su suolo privato, utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari di tipo commerciale o istituzionale e non classificati come insegne di esercizio, di cui all'art. 47 c. 1 D.P.R. 495/92, né come segnaletica direzionale né come impianti per il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – DURATA DEL MESSAGGIO

Con la denominazione di impianto pubblicitario si intende ogni struttura adibita al contenimento dei messaggi pubblicitari. Gli impianti pubblicitari considerati dal PGIP e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti appartenenti al servizio delle pubbliche affissioni, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

Impianti permanenti

Appartengono a questa categoria gli impianti pubblicitari i cui messaggi hanno durata di esposizione superiore a 90 giorni consecutivi e sono collocati a seguito di rilascio di autorizzazione triennale secondo quanto previsto nel successivo articolo 46. Tali impianti possono anche esporre messaggi pubblicitari o propagandistici realizzati in modalità cartacea (manifesti) e con tempi di esposizione della durata massima di 15 giorni per ciascun prodotto, nel rispetto delle previsioni di cui al successivo articolo 11, punto 7.1.1. nonché dell'articolo 48, comma 1.

Impianti temporanei

Appartengono a questa categoria gli impianti la cui collocazione è esplicitamente finalizzata all'esposizione di messaggi pubblicitari relazionati a speciali eventi di durata limitata (fino a 90 gg. di esposizione consecutivi) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc. La collocazione di questa categoria di impianti, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo o ad altre strutture in elevazione, è però ammessa solo ed unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che nella settimana precedente e nelle 24 ore successive all'evento stesso.

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali e sportive, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con l'amministrazione comunale la quale valuterà il progetto proposto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente nel periodo compreso tra 7 giorni prima dell'evento a 24 ore dopo il termine dell'evento.

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI – TIPO DI MESSAGGIO

Un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione del tipo di messaggio esposto ovvero:

Istituzionali/Sociali o comunque privi di rilevanza economica:

Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc. regolamentati da statuto) e comunque senza fine di lucro.

Commerciali:

Sono tutti mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro destinato alla promozione di un'attività, di un prodotto o un servizio.

ART. 11 TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI

Con la denominazione di mezzo pubblicitario in ambiente stradale si intende ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata a mezzo di strutture e manufatti collocati lungo o in vista delle strade. I mezzi pubblicitari così definiti sono classificati in funzione della loro tipologia, come da art. 47 del D.P.R 495/92 e s.m.i. Al fine

di meglio definire le diverse tipologie di mezzi, la classificazione individuata dal presente PGIP è la seguente:

1. Insegna di esercizio (art. 47 c. 1 D.P.R 495/92)

“Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”.

Si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

2. Preinsegna (art. 47 c. 2 D.P.R 495/92)

“Scritta in caratteri alfa numerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

2.1 Preinsegna ordinaria: con forma rettangolare e aventi dimensioni 1,5 m x 0,3 m oppure 1,25 m x 0,25 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di otto preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

2.2 Preinsegna formato ridotto: Mezzo di dimensioni ridotte nel limite superiore di 1 m x 0,2 m e inferiore di 0,6 m x 0,1 m, integrato da freccia direzionale, destinato ad una fruizione prevalentemente pedonale, utilizzabile per l'indicazione commerciale/artigianale/servizio di un’attività ubicata in traverse rispetto dell'asse principale. Tali mezzi dovranno riportare solo il nome e la tipologia della attività, senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario. La struttura di sostegno può essere completata con uno spazio per lo stemma ed il nome del Comune.

3. Cartello (art. 47 c. 4 D.P.R 495/92)

*“Manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi **pubblicitari** o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta”*

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

3.1 Cartello: Come da definizione dell'art. 47 c. 4 D.P.R 495/92

3.2 Tabella: Mezzo bidimensionale mono facciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro elemento esistente (recinzioni, cancellate, muri, pareti cieche, ecc.), finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente sia

mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Striscione, locandina, stendardo (art. 47 c. 5 D.P.R. 495/92)

“Si definisce striscione, locandina e stendardo l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PIGP appartenenti a questa categoria:

4.1 Striscione: Mezzo bidimensionale monofacciale o bifacciale privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni o spettacoli, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo o iniziativa a cui si riferisce oltreché alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Realizzato in materiale plastico (PVC) o in tela di cotone, senza aggiunte di carta o materiali non resistenti agli agenti atmosferici. Installato trasversalmente alla sede stradale per mezzo di cavi di fissaggio a parete o appositi supporti. Può essere luminoso per luce indiretta.

4.2 Locandina o Gonfalone: Mezzo bidimensionale mono o bifacciale privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni, spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo, o iniziativa a cui si riferisce oltreché alla settimana precedente e alle 24 ore successive alla stessa. Se posizionato sul terreno può essere realizzato anche in materiale rigido. Può essere luminoso per luce indiretta.

4.3 Stendardo: Mezzo bidimensionale mono o bifacciale privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni, spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo, o iniziativa a cui si riferisce oltreché alla settimana precedente e alle 24 ore successive alla stessa. Realizzato in materiale plastico (PVC) o in tela di cotone, eventualmente dotato di un'apposita tasca per la collocazione di un manifesto cartaceo. Può essere luminoso per luce indiretta.

5. Segni orizzontali reclamistici (art. 47 c. 6)

“Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

5.1 Segno orizzontale reclamistico: Come da definizione dell'art. 47 c. 6 D.P.R 495/92

6. Impianto pubblicitario di servizio (art. 47 c. 7)

“Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.”

Qualunque mezzo pubblicitario abbinato ad una qualsiasi struttura avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità rientra nella definizione di “Impianto pubblicitario di servizio”. La collocazione della struttura deve avvenire nel punto in cui il servizio per il quale è preposto l’oggetto venga svolto nel migliore dei modi. Su tali strutture possono essere abbinati degli spazi pubblicitari con superficie inferiore o uguale a 3 mq.

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

6.1 Pensilina: Mezzo bidimensionale integrato a pensilina di attesa, struttura avente come scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa dell'autobus o altri mezzi di trasporto, ad essa rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale ed interessa le pareti laterali della pensilina. Può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6.2 Palina di fermata mezzi di trasporto: Mezzo bidimensionale integrato a palina di fermata dei mezzi di trasporto; struttura avente come scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari, ad essa rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6.3 Orologio: Mezzo bidimensionale integrato ad orologio montato su struttura propria oppure a parete, ad essa rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6.4 Cestino portarifiuti: Mezzo bidimensionale integrato a cesto portarifiuti, ad esso rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6.5 Transenna parapetonale: Mezzo bidimensionale integrato a transenna para pedonale, struttura avente per scopo primario quello di proteggere i pedoni, ad essa rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6.6 Impianto informativo: Mezzo bidimensionale integrato a struttura avente come scopo primario la fornitura di informazioni relative alla conoscenza del territorio comunale, delle sue risorse artistiche, paesaggistiche, culturali, infopoint, ecc. eventualmente corredato di planimetria del territorio. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6.7 Portabiciclette: Mezzo bidimensionale integrato a struttura avente come scopo primario la sosta e ancoraggio di biciclette possibilmente posizionato in aree di stallo piazze e lungo piste ciclabili. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

7. Impianti di pubblicità o propaganda (art. 47 c.8)

“Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

7.1 Impianto di pubblicità e propaganda: Qualsiasi mezzo non rientrante nelle classificazioni come individuate in precedenza, avente una o più facciate per l'esposizione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Dotato di apposita struttura di sostegno, tipicamente appoggiato al terreno e non solidamente ancorato in via definitiva, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio-culturali, commerciali, ecc. mediante esposizione diretta di pannelli serigrafati o stampati oppure di elementi come manifesti o simili. Luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

7.1.1. Impianti di affissione diretta privata: Impianti utilizzati dai privati per esposizione di messaggi pubblicitari o propagandistici realizzati in modalità cartacea (manifesti) e con tempi di esposizione della durata massima di 15 giorni per ciascun prodotto. Gli impianti hanno dimensioni 140x200, 200x140, 140x100, 100x140, 600x300 in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli e sottomultipli.

7.2 Bacheca: Mezzo bidimensionale caratterizzato da uno spazio per l'esposizione dei messaggi accessibile per mezzo di un'anta frontale trasparente, finalizzata a contenere al suo interno messaggi o informazioni istituzionali relative all'attività di enti pubblici e associazioni varie, all'esposizione di programmi per iniziative culturali, religiose, sportive, di pubblico interesse e simili, all'esposizione di menù. Possono inoltre contenere messaggio o informazioni commerciali come tariffe e prezzi di pubblici esercizi o alberghi, locandine immobiliari o altre informazioni commerciali. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Il mezzo può contenere uno spazio pubblicitario sovrastante ed essere utilizzato nelle vetrinette per collocare spazi di annunci immobiliari.

7.3 Impianto a messaggio variabile o led luminosi: Mezzo bidimensionale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno o a parete, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificamente realizzato per la diffusione di messaggi variabili. La variabilità può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

7.4 Mezzo pittorico: Mezzo bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura avente come elemento caratterizzante una grande superficie occupante, ad esempio, tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere o altre strutture in elevazione ed a questi opportunamente ancorato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Si suddivide in:

7.4.1. Mezzo pittorico con decorazione artistica: Dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo estrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della facciata del mezzo.

7.4.2. Mezzo pittorico con decorazione pubblicitaria: Il messaggio pubblicitario può interessare tutta la superficie disponibile o solo una parte di esso, comunque superiore al 20% della superficie totale della facciata del mezzo.

7.4.3. Telo di protezione ponteggi di cantiere a sfondo pubblicitario: La superficie pubblicitaria non può avere dimensioni superiori al 40% del fronte del ponteggio per le zone ricadenti nella tipologia A come individuate nel successivo articolo 31; del 70% nelle altre zone come individuate nel successivo articolo 31. La restante parte del telo di protezione del ponteggio può riportare riproduzione del fronte dell'immobile. Sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti a vincolo, si procede secondo il precedente art. 7 del presente PGIP. Può essere illuminato. È ammesso in tutte le zone geografiche interne al centro abitato. 6 Può essere collocato in posizione ortogonale o parallela al senso di marcia dei veicoli. 7 L'esposizione è consentita in occasione di cantieri edili, limitatamente al periodo di svolgimento della licenza edilizia, previa comunicazione da inoltrarsi all'Ufficio SUAP.

ART. 12 MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1) La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne di esercizio è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

2) Dal censimento degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, inoltrato in data 20 aprile 2021 con prot. n. 14730, è stata censita una superficie totale di poco superiore a mq. 10.988 (valore da confermare oggi secondo arch. Palermo), distribuiti come di seguito elencato:

- Impianti pubblicitari: mq. 6760;

- Insegne di esercizio: mq. 1806;
- Impianti per pubbliche affissioni: mq. 1586;
- Preinsegne: mq. 102;
- Impianti pubblicità di servizio: mq. 734 suddivisi nel modo seguente:
- Fermate bus: mq. 525
- Necrologi: mq. 105
- Transenne parapetonali: mq. 50
- Altro: mq. 53.

ART. 13 REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA

- 1) Gli impianti di pubblicità esterna dovranno rispondere a requisiti minimi in termine di sicurezza, decoro e funzionalità. Gli impianti di pubblicità esterna dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera di modo tale da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale.
- 2) Dal punto di vista estetico, gli impianti pubblicitari dovranno essere progettati in modo tale che, sia la scelta dei materiali che dei colori e la grafica dei messaggi, rispettino il contesto architettonico, paesaggistico ed ambientale nel quale saranno collocati. Per migliorare il decoro urbano, si è ritenuto opportuno imporre una colorazione uniforme per le strutture dedite all'accoglimento dei mezzi pubblicitari, che in tutte le parti dovranno essere colorate di Grigio antracite RAL: 7016, RAL-RGB: 041-049-051, RAL-HEX: #293133. Alla scadenza naturale dell'autorizzazione, le strutture esistenti hanno l'obbligo di uniformare gli impianti con la colorazione prescritta, pena il rifiuto del rinnovo. Sono escluse da tale obbligo le insegne di esercizio installate nei fornici delle vetrine.
- 3) Gli impianti pubblicitari dovranno avere anche requisiti di funzionalità riferiti soprattutto alla semplicità di manutenzione degli stessi, elemento essenziale affinché il deterioramento naturale o accidentale degli stessi non sia causa di degrado della struttura e di conseguente peggioramento dell'immagine del contesto urbano.
- 4) I messaggi esposti in tutto il territorio comunale dovranno assolutamente considerare i principi del rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e del contesto urbano nel quale il messaggio è esposto. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non rilasciare autorizzazioni per tutte quelle situazioni che rappresentano motivazioni di oltraggio ai principi di cui sopra.

ART. 14 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

- 1) I cartelli, le insegne di esercizio e tutti gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e adeguatamente ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 2) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
- 3) Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti

pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,50 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 metri rispetto al piano della carreggiata.

4) I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

5) Ogni impianto, sia come singola parte che come insieme, deve possedere i seguenti requisiti:

- Stabilità:

- rispetto delle normative vigenti nella progettazione/esecuzione/collaudo dell'impianto avuto riguardo alle specifiche tecniche del manufatto;

- capacità di resistere a urti e sovraccarichi al fine di garantire la normale funzionalità dell'impianto, dichiarato dal tecnico asseverante;

- capacità di resistere ad atti di vandalismo con riduzione di esposizione dell'impianto a facili azioni di aggressione esterna.

- Resistenza:

- scarsa attitudine dell'impianto al surriscaldamento (temperatura inferiore a 60°C);

- rispetto delle normative vigenti in materia di resistenza al fuoco per un tempo determinato e di riduzione del coefficiente di infiammabilità al fine di non aumentare il rischio di incendio;

- capacità di mantenere inalterate le caratteristiche morfologiche e funzionali sotto l'azione di agenti fisici, chimici e biologici, in particolare, conformità alle norme UNI8942/1, UNI8942/2, UNI8942/4, UNI EN 202 per le prestazioni richieste ai singoli materiali.

- Sicurezza:

- rispetto delle normative vigenti in materia di messa in sicurezza dell'impianto al fine di evitare che questo possa costituire elemento di pericolo di urti incidentali o di rischio elettrico o di abbagliamento.

- Controllo:

- attitudine a consentire la verifica sullo stato di conservazione dei materiali e, conseguente intervento di manutenzione;

- facilità di accesso al manufatto, e ad ogni singola parte, al fine di effettuare interventi di pulizia, riparazione, integrazione, sostituzione o recupero;

- il sistema di illuminazione deve rispettare tutte le normative vigenti in materia;

- gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento barriere architettoniche;

- sussiste comunque l'obbligo per il privato del ripristino dello stato dei luoghi in caso di rimozione a qualunque titolo dell'impianto stesso.

ART. 15 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né

intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. L'utilizzo dei colori rosso e verde deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica e comunque senza interessare oltre 1/5 della superficie totale del mezzo nel caso di impianti illuminati e di 1/10 nel caso di impianti luminosi. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

ART. 16 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica o scritta adesiva, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi o comunque indelebili, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione (fuori dai centri abitati);
- data di scadenza.

2) La targhetta o la scritta devono essere aggiornate ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

CAPO II - CRITERI DI INSTALLAZIONE, DISTANZE, LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 17 CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE

1) Gli impianti pubblicitari, ad esclusione degli impianti pubblicitari di servizio, dovranno rispettare le seguenti linee generali di installazione:


- Per le installazioni in presenza di marciapiede deve essere garantita una larghezza di rispetto minima di 1,20 m e una altezza minima del bordo inferiore a sbalzo sul marciapiede di 2,20 m;
- La larghezza minima di rispetto di 1,2m può essere ridotta nel caso di allineamento della struttura di sostegno ad un elemento fisso già esistente purché la nuova collocazione non riduca ulteriormente lo spazio di camminamento e risulti conforme alla normativa sulle barriere architettoniche.

2) Tutti gli impianti pubblicitari di servizio dovranno essere collocati in modo da non interferire con il normale traffico veicolare e/o pedonale.

3) Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a quella prevista dalla specifica scheda di abaco, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4) Le Tabelle pubblicitarie, Cartelli pubblicitari e/o impianti led a messaggio variabile collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, muri, ecc. ai sensi dell'art. 51 c.6 del DPR 495/92 non dovranno mantenere le distanze previste del presente piano ad eccezione della distanza dalle intersezioni ridotta al 30%.

5) Per impianti pubblicitari paralleli al senso di marcia e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, muri, ecc. è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui ad eccezione delle transenne parapetonali. Gli elementi contigui dovranno comunque essere distanziati tra loro di almeno 50cm.





6) In caso di impianti luminosi o illuminati le distanze indicate per l'applicazione della normativa, ad eccezione di quella dalla carreggiata, sono da aumentate del 50%.


7) Ai sensi del D.lgs. 30 aprile 1992, N. 285 Art. 3 comma 1 punti 1) e 26), si ricordano le definizioni di:

- Intersezione a raso: area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;
- Area di Intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;

8) Negli schemi successivi sono state individuate e delimitate in giallo le cosiddette aree di intersezioni dalle quali i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono rispettare le distanze minime previste dall'abaco alla voce "intersezioni"




Le rotonde sono anch'esse considerate delle "intersezioni a raso" pertanto la collocazione dei mezzi pubblicitari è soggetta al rispetto delle prescrizioni dell'abaco degli impianti al pari di un'intersezione a raso ordinaria.




La collocazione delle transenne parapetonali, la cui funzione primaria è proteggere il pedone dal traffico veicolare e convogliare il flusso pedonale sugli appositi attraversamenti stradali segnalati, è consentita anche all'interno delle aree di intersezione e nella circonferenza esterna delle rotatorie purché sia rispettata la distanza minima dalla carreggiata prevista dall'Abaco; l'installazione dovrà avvenire in gruppi unitari contigui in modo tale da coprire lo spazio esistente tra gli attraversamenti pedonali segnalati, al fine di contenere e convogliare il flusso di pedoni sugli stessi.

Nell'immagine seguente viene rappresentato un posizionamento corretto delle transenne parapetonali, a protezione dei marciapiedi e del convogliamento del flusso sugli attraversamenti pedonali adeguati.



Ai sensi del D.lgs. 30 aprile 1992, N. 285 Art. 3 comma 1 punto 20) si ricorda la definizione di curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. Pertanto, il divieto di collocazione di mezzi pubblicitari lungo le curve di cui all'art. 51 comma 3 lettera c) del

D.P.R. 495/92 deve intendersi solo e limitatamente all'area interna del raggio di curvatura, ove la collocazione di un mezzo pubblicitario creerebbe una condizione di limitata visibilità.



Schema esplicativo aree in curva

ART. 18 LIMITAZIONI E DIVIETI

- 1) Nelle seguenti vie e piazze è fatto **divieto assoluto** di installare mezzi pubblicitari di qualsiasi natura, ad eccezione delle insegne di esercizio, degli impianti pubblicitari di servizio e delle preinsegne così come definiti nel presente PGIP: **Piazza Garibaldi; Via Libertà; Via Roma compreso slarghi e piazze adiacenti; Viale Nino Savarese; Piazza Umberto; Piazza VI Dicembre; Piazza Vittorio Emanuele; Piazzale Cimitero; Piazza Scelfo; Piazzale Lombardia, Piazza Duomo, Piazza Mazzini, Piazza Colajanni.**
- 2) Nel centro urbano l'installazione di impianti pubblicitari del formato 6,00 x 3,00 metri è consentito esclusivamente nelle seguenti vie: **Via Ottavio Catalano; Via Pergusa** (tratto che si estende dopo l'intersezione con Via Ottavio Catalano in direzione Enna Bassa); **Via Risorgimento; Via Paolo Lo Manto; Via dello Stadio** (se realizzati in aderenza al muro di cinta del campo sportivo), **Via della Resistenza.**
- 3) Tutti gli impianti esistenti di tale formato o superiore, presenti in luoghi diversi rispetto a quelli precedentemente elencati dovranno essere modificati nel formato massimo di 2,00 x 3,00 o 3,00 x 2,00 metri.
- 4) Su aree comunali destinate a verde e nei parchi urbani è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni istituzionali nonché degli impianti di sponsorizzazione.
- 5) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci e segnali stradali di pericolo.
- 6) Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati. È vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale come supporti pubblicitari.
- 7) È vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente (non vengono considerati strutture di questo tipo i sistemi utilizzati da edicolanti e giornali).
- 8) È vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.). Inoltre, non è consentito utilizzare come supporti pubblicitari: fioriere, panchine e cestini.

9) Gli impianti collocati sui marciapiedi devono garantire una zona libera per la circolazione dei pedoni larga almeno 2 metri, in casi particolari può essere consentita l'autorizzazione in deroga a tale distanza, a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

ART. 19 DEROGHE ALLE DISTANZE

1) Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e da altre norme di legge o regolamenti, il presente PGIP dispone deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo:

- D Strade urbane di scorrimento (comma 6 dell'art. 23 Legge n. 120 del 29 luglio 2010)
- E Strade urbane di quartiere
- F Strade locali

La collocazione degli impianti per il corretto posizionamento lungo od in prossimità delle strade di tipo "D", "E" e "F" devono rispettare le prescrizioni definite di seguito. Le distanze devono essere considerate per singola direttrice di marcia e solo dal lato del posizionamento dell'impianto pubblicitario anche se bifacciale.

2) I limiti imposti devono essere sempre intesi come percezione del manufatto dalla pubblica via nel senso di marcia.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari deve comunque consentire sempre una perfetta visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

- **Le insegne e i mezzi pubblicitari** posti in aderenza alle pareti di edifici o nei forni delle vetrine, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportate e proporzionate ai prospetti degli stessi fabbricati e/o al fronte stradale.

Le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale, dalla carreggiata e dalle intersezioni.

Se poste in modo parallelo ma non aderenti ai fabbricati o posti ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli, sono consentite nel rispetto di 3,00 metri di distanza dalla carreggiata e 15,00 metri dagli incroci.

- L'installazione di **transenne parapetonali** con annesso spazio pubblicitario è consentita in prossimità e a ridosso delle intersezioni stradali, oltre che lungo le vie. Per ogni sito individuato è prevista, a protezione dei pedoni l'installazione minima di n. 3 impianti. Per l'installazione delle transenne parapetonali si deve comunque verificare e dimostrare la possibilità per il libero transito dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

- Gli **impianti pubblicitari** collocati anche in gruppo **parallelamente** al senso di marcia:

- aderenti alle pareti degli edifici: non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale;
- non aderenti alle pareti degli edifici: 3,00 metri dal margine dalla carreggiata.

Inoltre, devono distare almeno 3,00 metri dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione nonché dagli altri impianti pubblicitari; 15,00 metri dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.

- Gli **impianti pubblicitari** collocati anche in gruppo **ortogonalmente** al senso di marcia, devono distare almeno 3,00 metri dalla carreggiata, 5,00 metri dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione nonché dagli altri impianti pubblicitari; 15,00 metri dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.

- I soli mezzi pubblicitari, installati su palo (paline servizio trasporti, cartelli a bandiera), possono essere collocati in senso opposto alla carreggiata, in osservanza delle distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

• **Insegna di esercizio su supporto autonomo:** costituita da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- **dimensione:** 3,00 metri quadrati;
- **altezza minima:** 1,50 metri;
2,50 metri se aggettante su marciapiede;
4,50 metri se aggettante su area di passaggio o di sosta di veicoli;
- **marginella dalla carreggiata** 2,00 metri;
- rispetto ai **segnali stradali di indicazione** si deve avere una distanza minima di 3,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, e di 10,00 metri se posta ortogonalmente al senso di marcia;
- rispetto alle **intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione** si deve avere una distanza minima di 5,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, e di 15,00 metri se posta ortogonalmente al senso di marcia;
- rispetto a **curve, gallerie, cunette e dossi** si deve avere una distanza minima di 5,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, e di 15,00 metri se posta ortogonalmente al senso di marcia;
- rispetto ad altri impianti:


■ **insegne, preinsegne:** 2,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, 5,00 metri se posta ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

■ **cartelli, affissionali:** 5,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, 10,00 metri se posta ortogonalmente rispetto al senso di marcia;


■ **altro:** 5,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, 15,00 metri se posta ortogonalmente rispetto al senso di marcia.

• **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.


Le preinsegne dovranno avere obbligatoriamente forma rettangolare delle seguenti dimensioni: 1,00x0,20 m; 1,25x0,25 m; 1,50x0,30 m. È ammesso un abbinamento massimo di sei elementi su singolo supporto a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni.



- **altezza minima:** 1,50 metri;
2,50 metri se aggettante su marciapiede;
- **marginella dalla carreggiata:** 1,00 metro;
- rispetto ai **segnali stradali di indicazione** si deve avere una distanza minima di 3,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, e di 10,00 metri se posta ortogonalmente al senso di marcia;
- rispetto alle **intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione** si deve avere una distanza minima di 3,00 metri;
- rispetto a **curve, gallerie, cunette e dossi** si deve avere una distanza minima di 5,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, e di 10,00 metri se posta ortogonalmente al senso di marcia;
- rispetto ad altri impianti:
 - **insegne, preinsegne** 1,00 metro se posta parallelamente al senso di marcia, 3,00 metri se posta ortogonalmente rispetto al senso di marcia;
 - **cartelli, affissionali** 3,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, 5,00 metri se posta ortogonalmente rispetto al senso di marcia;
 - **altro** 3,00 metro se posta parallelamente al senso di marcia, 5,00 metri se posta ortogonalmente rispetto al senso di marcia.
- **Messaggio pubblicitario pittorico:** manufatto opaco, monofacciale, realizzato in materiale non cartaceo, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione quali ponteggi o alle strutture di recinzione di cantieri. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. La superficie complessiva non può essere superiore al 50%, del prospetto su cui insiste. Nel caso in cui l'immagine riproduca monumenti, opere d'arte o più semplicemente la facciata dell'edificio, i limiti si possono considerare non vincolanti.
- **Cartello:** manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Il cartello può essere luminoso per luce indiretta. Dimensioni consentite (dimensioni espresse in centimetri): **(1)** 200x140; **(2)** 140x200; **(3)** 200x300; **(4)** 70x100; **(5)** 100x140; **(6)** 70x200; **(7)** 200x140; **(8)** 140x200; **(9)** 600x300.




70 x 100 a parete	
Spazio minimo necessario per l'installazione	
Serie di 2	> 100 cm
Serie di 3	> 270 cm
Serie di 4	> 355 cm
Serie di 5	> 440 cm
Serie di 6	> 525 cm
Serie di 7	> 610 cm



100 x 140 a parete	
Spazio minimo necessario per l'installazione	
Serie di 2	> 245 cm
Serie di 3	> 360 cm
Serie di 4	> 475 cm
Serie di 5	> 590 cm


140 x 200 a parete


Spazio minimo necessario per l'istallazione	
Serie di 2	> 345 cm
Serie di 3	> 480 cm




200 x 140 a parete

Spazio minimo necessario per l'istallazione	
Serie di 2	> 445 cm
Serie di 3	> 660 cm









70 x 100	
Spazio minimo necessario per l'installazione	
Serie di 2	> 185 cm
Serie di 3	> 270 cm
Serie di 4	> 355 cm
Serie di 5	> 440 cm




100 x 140	
Spazio minimo necessario per l'installazione	
Serie di 2	> 245 cm
Serie di 3	> 360 cm
Serie di 4	> 475 cm
Serie di 5	> 590 cm







140 x 200	
Spazio minimo necessario per l'installazione	
Serie di 2	> 345 cm
Serie di 3	> 480 cm



200 x 140	
Spazio minimo necessario per l'installazione	
Serie di 2	> 445 cm
Serie di 3	> 660 cm





o **margini dalla carreggiata:**

■ gli impianti posti in aderenza alle pareti dei fabbricati non sono soggetti a limiti di distanza dalla sede stradale;

■ **(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), e (8)** 1,00 metro se posti parallelamente al senso di marcia, 2,00 metri se posti ortogonalmente al senso di marcia;

■ **(9)** 3,00 metri se posti parallelamente al senso di marcia, 10,00 metri se posti ortogonalmente al senso di marcia;

o rispetto ai **segnali stradali di indicazione** si deve avere una distanza minima di 5,00 metri se posto parallelamente rispetto al senso di marcia, 15,00 metri se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

o rispetto alle **intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione** si deve avere una distanza minima di 15,00 metri se posto parallelamente rispetto al senso di marcia, 25,00 metri se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

o rispetto a **curve, gallerie, cunette e dossi** si deve avere una distanza minima di 15,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, e di 25,00 metri se posto ortogonalmente al senso di marcia;

o rispetto ad altri impianti:

■ **insegne, preinsegne**

– **(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), e (8)** 2,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 5,00 m se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

– **(9)** 3,00 metri se posta parallelamente al senso di marcia, 25,00 m se posta ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

■ **cartelli, affissionali**

- (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), e (8) 2,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 15,00 m se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;
- (9) 5,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 20,00 m se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

■ **altro**

- (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) e (8) 5,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 20,00 m se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;
- (9) 5,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 25,00 m se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia.

• **Impianto a messaggio variabile:** elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili mediante prismi rotanti, teli scorrevoli, con controllo elettromeccanico che garantisce la variabilità del messaggio. L'impianto può essere luminoso o illuminato. Il tempo di variabilità del messaggio non può essere inferiore a 30 secondi.

Formati ammessi: 3,00 x 4,00 metri; 4,00 x 4,00 metri; 6,00 x 3,00 metri.

- **altezza minima** 2,00 metri;
- **marginale dalla carreggiata** 3,00 metri;

Non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale gli impianti posti in aderenza alle pareti dei fabbricati.


- rispetto ai **segnali stradali di indicazione** si deve avere una distanza minima di 15,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 25,00 metri se posto in posizione ortogonale rispetto al senso di marcia;
- rispetto alle **intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione** si deve avere una distanza minima di 15,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 25,00 metri se posto in posizione ortogonale rispetto al senso di marcia;
- rispetto a **curve, gallerie, cunette e dossi** si deve avere una distanza minima di 15,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 25,00 metri se posto in posizione ortogonale rispetto al senso di marcia;
- rispetto ad altri impianti:

■ **insegne, preinsegne:** 2,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 10,00 metri se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

■ **cartelli, affissionali:** 2,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 15,00 metri se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

■ **altro:** 5,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 20,00 metri se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia.

• **Totem:** costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzato su sostegno autonomo e supportato con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Dimensioni massime consentite: 2,00 x 4,50 metri.



- **altezza minima** 0,00 metri;
- **altezza massima** 4,50 metri;
- **margini dalla carreggiata** 3,00 metri;
- rispetto ai **segnali stradali di indicazione** si deve avere una distanza minima di 2,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 15,00 metri se posto in posizione ortogonale rispetto al senso di marcia;
- rispetto alle **intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione** si deve avere una distanza minima di 5,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 25,00 metri se posto in posizione ortogonale rispetto al senso di marcia;
- rispetto a **curve, gallerie, cunette e dossi** si deve avere una distanza minima di 15,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 25,00 metri se posto in posizione ortogonale rispetto al senso di marcia;
- **raggio area di rispetto:** 2,00 metri;
- rispetto ad altri impianti:
- **insegne, preinsegne:** 2,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 10,00 metri se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;

- **cartelli, affissionali:** 2,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 10,00 metri se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia;
- **altro:** 5,00 metri se posto parallelamente al senso di marcia, 20,00 metri se posto ortogonalmente rispetto al senso di marcia.

ART. 20 UBICAZIONE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

- 1) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, in zone esterne ai centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, , sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
- 2) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, in zone interne ai centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 20% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
- 3) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, è ammessa la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per utenza della strada entro il limite di mq 2 per ogni servizio prestato.
- 4) La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno delle suddette aree avverrà in deroga alle prescrizioni previste dall'abaco delle distanze purché nel rispetto delle norme generali di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale all'interno delle aree.

ART. 21 SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

- 1) I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati al suolo alla superficie stradale garantendo una buona aderenza al passaggio dei veicoli stessi.
Sono ammessi unicamente:
 - a) All'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) Lungo il percorso di manifestazioni sportive e su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive;
 - c) Dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali certificati antisdrucchiolo.
- 2) Per i segni orizzontali reclamistici, collocati nel rispetto delle precedenti indicazioni, non si applicano i divieti indicati all'art. 51 c.3 del D.P.R 495/92, e le distanze di cui all'art. 51 commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

ART. 22 PUBBLICITÀ SUI E A MEZZO VEICOLI

- 1) È consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie, anche rifrangenti, sui veicoli purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
- 2) La pubblicità non luminosa per conto terzi ed a titolo oneroso è consentita sui veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 203 comma 2 lettera Q DPR 495/92, provvisti di carrozzeria apposta che non consenta altri usi e nelle quali le cose

trasportate non abbandonino mai il veicolo, intestati a soggetti che svolgono in forma imprenditoriale l'attività pubblicitaria; negli altri casi, è vietata la pubblicità sui veicoli per conto terzi ed a titolo oneroso.

3) La pubblicità sui veicoli deve comunque essere realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale è applicata, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del D.Lgs. 285/92.

4) La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:

- ▲ Non sia realizzata mediante messaggi variabili
- ▲ Non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo
- ▲ Sia posizionata in modo da non ridurre la visibilità rispetto alla targa ed ai dispositivi di segnalazione visiva
- ▲ Sia contenuta entro forme geometriche regolari
- ▲ Sia realizzata con pannelli aggiuntivi e che gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati oppure tramite pellicole adesive.

5) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- Sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia (dimensioni esterne di 75 x 35 cm);
- la pubblicità non deve essere realizzata mediante messaggi variabili
- Sia realizzata tramite l'applicazione di pannelli di spessore inferiore al 1cm o di pellicole adesive sulle fiancate e sul lunotto posteriore del veicolo purché non ostacoli la visibilità

6) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- La pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori alla classe 1
- La superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore ai 3 mq.
- Il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie
- Sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva
- Non sia realizzata mediante messaggi variabili

7) In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

8) È consentita la sosta dei veicoli con messaggio pubblicitario esposto purché negli appositi stalli individuati dal Comune e previo rilascio di autorizzazione da parte del Comune. Negli altri casi, la sosta e la fermata sono vietate.

9) È altresì vietato l'uso di carrelli-appendice.

ART. 23 PUBBLICITÀ FONICA

1) Entro i centri abitati e per ogni zona omogenea è consentita nei giorni feriali nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- ▲ Zone "A" non ammessa
- ▲ Zone "B" dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00
- ▲ Zone "C" dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30
- ▲ Zone "D" dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

- ▲ Zone "E" dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30
- 2) Nei giorni festivi e fuori dagli orari sopra indicati, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso o simili.
 - 3) La pubblicità fonica è comunque vietata nel centro storico e nei pressi dei cimiteri, degli ospedali e delle case di cura, scuole, edifici pubblici, parchi, giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale forma pubblicitaria.
 - 4) La pubblicità fonica è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del Comune.
 - 5) La pubblicità fonica a carattere elettorale è autorizzata dal Sindaco del comune nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 della L. 130/1975 e s.m.i.
 - 6) Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
 - 7) In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M., 1°Marzo 1991.

ART. 24 VOLANTINAGGIO

- 1) È vietato effettuare su tutto il territorio comunale ogni forma di volantinaggio, ivi compreso il collocamento di volantini sui veicoli in sosta, ad eccezione della distribuzione di volantini, dépliant, opuscoli o altro materiale pubblicitario di formato A4 da praticare esclusivamente con il sistema del "porta a porta", inteso come consegna nelle cassette postali delle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici e delle attività commerciali.
- 2) Laddove le cassette postali o per uso pubblicitario fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione potrà avvenire solo se le stesse risultano chiuse da ogni lato, con serratura, idonee a contenere per dimensioni e quantità detti materiali che, come ogni tipo di corrispondenza privata, non devono essere asportabili da terzi né fuoriuscire o cadere dalle cassette.

ART. 25 TARGHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI

- 1) Nel centro urbano è consentita l'esposizione di targhe professionali sulle facciate degli edifici. È altresì consentita l'esposizione di targhe relative all'individuazione di attività commerciali o di servizi, nel caso in cui costituiscano l'unica insegna presente nell'esercizio e, ove previsti o già presenti, devono essere inserite in apposita porta targhe. Le dimensioni delle targhe, professionali e no, sono stabilite nella misura di 30 centimetri fissi in larghezza e 12 centimetri in altezza o multipli.
- 2) Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, è consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe, anche se difformi, nelle misure stabilite dal presente PGIP.

ART. 26 BACHECHE

- 1) Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile installabili sul territorio comunale da Associazioni no-profit, Società Sportive, Partiti Politici, Aziende e privati. È comunque vietata l'esposizione di materiale con finalità commerciali.
- 2) La collocazione di bacheche è soggetta al preventivo rilascio di un'autorizzazione, l'acquisto, l'installazione e la manutenzione della bacheca dovrà avvenire a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione. Le bacheche dovranno avere le seguenti dimensioni 70 centimetri di larghezza e 100 centimetri di altezza.

CAPO III – SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI**ART. 27 OGGETTO SPONSORIZZAZIONI AREE VERDI**

- 1) Le aree verdi oggetto di contratto di sponsorizzazione mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle funzioni stabilite dagli strumenti urbanistici preesistenti.
- 2) L'elenco e la classificazione delle aree verdi, dietro segnalazione del competente Ufficio Tecnico comunale, sono approvati dalla Giunta Comunale con successiva deliberazione, da aggiornarsi, di norma, all'inizio di ogni anno: i criteri che concorreranno all'inserimento delle aree verdi pubbliche nel suddetto elenco sono la posizione, la superficie, la qualità ambientale, l'economicità e la difficoltà di gestione per il Comune. Ove necessario, la Giunta Comunale nell'ambito delle proprie scelte discrezionali e sulla base della programmazione relativa ad interventi di manutenzione del patrimonio, può apportare nel corso dell'anno giuste variazioni all'elenco delle aree individuate. Dell'elenco verrà data notizia alla cittadinanza ed agli operatori interessati tramite avviso da pubblicare sul sito web ed all'albo pretorio.
- 3) Nell'elenco delle aree verdi, possono essere incluse, dietro formale richiesta dei cittadini interessati, singole aiuole di ridotte dimensioni: tali aree verdi, prospicienti le abitazioni private, possono essere oggetto di interventi di manutenzione.
- 4) Possono accedere agli interventi di cui al presente regolamento:
 - enti ed associazioni senza fine di lucro,
 - operatori economici pubblici e/o privati.
- 5) Gli interventi di sponsorizzazione dovranno essere realizzati da operatori abilitati ed iscritti negli appositi albi professionali; nella domanda dovrà pertanto essere già data indicazione degli stessi nonché allegata la documentazione attestante l'iscrizione al relativo albo professionale (sezione C.C.I.A.A.), regolarità contributiva e posizioni assicurative.
- 6) Costituiscono cause di esclusione la mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti e qualsiasi irregolarità formale o sostanziale riscontrata comporterà l'esclusione dalla assegnazione.

ART. 28 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SPONSORIZZAZIONI AREE VERDI

- 1) I soggetti interessati alla sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche dovranno presentare una specifica proposta per ogni singola area di loro interesse entro i termini previsti nell'avviso pubblico che il Comune pubblicherà una volta stabilito l'elenco delle aree oggetto di sponsorizzazione.
- 2) L'offerta, da redigersi in carta semplice sulla base di modelli predisposti dall'Amministrazione, deve contenere tutti i dati richiesti ed essere corredata da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
- 3) L'offerta e la dichiarazione, debitamente compilate, dovranno essere chiuse in busta sigillata, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura: *"Proposta di sponsorizzazione di aree a verde pubblico"*.
- 4) Le buste dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Enna - SUAP - entro il termine fissato nel relativo avviso.
- 5) Le offerte sono valutate dal Responsabile del Servizio privilegiando i seguenti criteri:
 - proposta di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria / riqualificazione;
 - dimensione dell'area verde oggetto di sponsorizzazione;
 - durata della sponsorizzazione;
 - precedenti esperienze nella medesima area condotte con efficienza e regolarità;
 - interventi similari già realizzati presso altri Comuni condotti con efficienza e regolarità.

- 6) Nel caso in cui due o più Sponsor richiedano la medesima area, l'affidamento dell'area verde viene stabilito in base alla maggiore durata del periodo di manutenzione richiesto, sino ad un massimo di anni 5. Nel caso in cui ci fosse coincidenza di durata del periodo, si procede ad assegnazione tramite sorteggio.
- 7) È possibile assegnare la sponsorizzazione di una stessa area a due o più Sponsor, considerata la dimensione dell'area verde medesima, in base a quanto contenuto nell'apposito elenco.
- 8) Per quanto riguarda le aree verdi non assegnate, per mancanza di specifiche domande, il Responsabile del Servizio può procedere a trattativa diretta con eventuali soggetti interessati. Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Responsabile del Servizio, nel rispetto dei criteri sopra definiti, da adottarsi entro il termine di giorni 20 (venti) dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste.
- 9) Ad ogni richiedente non possono essere assegnate più di due aree qualora sussistano più domande rivolte ad ottenere le aree medesime.
- 10) A seguito della comunicazione relativa all'affidamento dell'area mediante sponsorizzazione, lo Sponsor deve depositare presso il Comune, per ciascun'area assegnata, entro i successivi 15 (quindici) giorni:
- progetto (se previsto) di riqualificazione dell'area;
 - campione del cartello pubblicitario, da realizzarsi a cura e spese dello Sponsor;
- 11) Il Responsabile dell'Ufficio, valutata la coerenza della documentazione prodotta, propone allo Sponsor un "contratto di sponsorizzazione" che acquista efficacia con la firma per accettazione dello stesso. La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un contratto, fra il soggetto affidatario (Sponsor) ed il Comune.
- 12) Lo Sponsor deve impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito nel contratto di sponsorizzazione. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dell'Assegnatario.
- 13) Quale contropartita della sistemazione e/o gestione dell'area verde il Comune autorizzerà lo Sponsor a pubblicizzare la propria attività o ragione sociale tramite appositi cartelli informativi da autorizzare; è esclusa la pubblicità conto terzi.
- 14) Il numero dei cartelli da collocarsi presso l'area verde è stabilito dalla Giunta Comunale sentito il competente Ufficio, in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita.
- 15) I cartelli dovranno avere dimensione massima di cm 100 x 50: dimensioni e tipologie di cartelli verranno specificate con successivo atto della Giunta Comunale, potranno variare da area ad area, considerando la loro localizzazione e la dimensione dell'area verde oggetto dell'intervento.

CAPO IV - INSEGNE DI ESERCIZIO

ART. 29 TIPOLOGIE DI INSEGNA DI ESERCIZIO

- 1) Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.
- Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.
 - Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture. Le caratteristiche di insegne, targhe e pannelli d'esercizio devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o

principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

2) Le loro caratteristiche tecniche devono essere conformi al luogo e alle attività circostanti in base al contesto urbano ove vengono collocate.

3) Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:

a) avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;

b) targhe professionali: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 1 mq. installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;

c) standardi (se utilizzati come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privi di rigidità;

d) vetrofanie: manufatti in pellicola adesiva da apporre su vetrina;

e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cose dell'attività cui si riferiscono;

f) monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche.

4) La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.

5) La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le caratteristiche dell'edificio, nonché, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale. Le insegne non dovranno superare nella dimensione orizzontale il 15% per lato della larghezza netta della porta o vetrina sottostante e dovranno essere posizionate in modo simmetrico; tale eccedenza non può essere utilizzata nel caso di unica insegna su più porte o vetrine, nel senso che una tale eventuale insegna deve essere ricompresa nei limiti laterali della prima e dell'ultima porta o vetrina;

6) Le insegne d'esercizio frontali, ad esclusione delle vetrofanie, sono ammesse solo al piano terra, salvo per edifici di carattere industriale o analogo quali capannoni o simili. Eventuali collocazioni potranno essere concesse previo parere da parte dell'ufficio Edilizia Privata e comunque in armonia con il fronte dell'edificio;

7) Quanto alla ripetitività del messaggio, si prescrive che:

a) l'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto;

b) non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti;

c) la richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata nel loro insieme;

d) l'uso di diverse tipologie di insegne (es. vetrofanie, cassonetti e standardi) per uno stesso esercizio deve essere anch'esso coordinato;

8) È obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza dell'intera insegna, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminate tutte le lettere.

ART. 30 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

1) Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

ZONA A [*Centro Storico*]: in tale zona sono consentite solo le insegne a parete frontali, collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine e lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 10 cm dalla parete. L'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l'installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

ZONA B [*suddivisa secondo la seguente classificazione: a) zona BA: aree urbane consolidate; b) zona BS: aree urbane sature e di saturazione edilizia; c) zona BR: aree urbane di ristrutturazione edilizia e urbanistica*]: in tale zona sono consentite le insegne a parete frontali e le insegne a giorno. Le insegne frontali possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano vetrine e non possono sporgere più di 10 cm dalla parete. Non è consentita l'installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a m² 1,50; l'insegna può essere luminosa per luce propria, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. È consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

ZONA C [*suddivisa secondo la seguente classificazione: a) zona C1: aree di espansione residenziale (media densità); b) zona C2: aree di espansione residenziale (bassa densità); c) zona C3: aree per edilizia residenziale pubblica; d) zona CS1: area di espansione stagionale-turistica (alta densità); e) zona CS2: area di espansione stagionale-turistica (bassa densità); f) zona CT: area di edilizia turistico/alberghiera*]: in tali ambiti sono consentite le insegne a parete (frontali e a bandiera) e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per la zona B; le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine; possono sporgere dalla parete per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm, non possono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto superiore ai 50 cm del solaio soprastante, hanno un'altezza massima di 100 cm e sono poste ad un'altezza minima di m 2,50 dal marciapiede calcolata a partire dal punto più basso dell'insegna stessa; in assenza di marciapiede non è consentita l'installazione di insegne a bandiera; non è consentita l'installazione delle insegne a bandiera sullo spigolo d'angolo della facciata di pertinenza dell'attività.; le insegne frontali possono essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre, vetrate e balconi per tutta la loro lunghezza, e avranno l'altezza massima pari a 100 cm. Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.4, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività. È consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Nella zona C/D le insegne a giorno possono essere a messaggio variabile ma senza luce intermittente; la variabilità del messaggio non può essere inferiore a 60 secondi se l'insegna è collocata in posizione

trasversale al senso di marcia dei veicoli. In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

ZONA D [suddivisa secondo la seguente classificazione a) D1: comprendono le aree con destinazione d'uso per attività artigianali e P.I.P.; b) D2: comprendono le aree con destinazione d'uso per attività industriali; c) D3: comprendono le aree con destinazione d'uso per attività commerciali; d) D4: comprendono le aree con destinazione d'uso per attività direzionali; e) D5: comprendono le aree con destinazione d'uso per attività specialistiche; f) D6: comprendono le aree con destinazione d'uso per attività industriali A.S]: in tali ambiti sono consentite le insegne a parete (frontali e a bandiera) e si richiamano le medesime prescrizioni della ZONA C.

ZONA E [aree di verde agricolo]: in tale zona è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. È consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

- 2) In ogni caso le insegne d'esercizio dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
 - b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che all'interno dei centri abitati non può comunque essere inferiore a 12 m.
 - c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.
 - d) le insegne non possono in nessun caso cancellare il disegno di balconi e parti decorative né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

ART. 31 DEROGHE SPECIFICHE

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, l'Amministrazione Comunale, attraverso il Dirigente dell'Ufficio preposto, potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme per ciascuna zona ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 32 CRITERI STRUTTURALI E MATERIALI

- 1) Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi, con riferimento al D.M. 12/2/82. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
- 2) A titolo esemplificativo si riportano alcuni materiali compatibili con l'edilizia storica che sono da consigliarsi, tuttavia, anche per interventi in edilizia recente:
 - Il legno, con l'avvertenza che anche il suo trattamento gioca un ruolo importante (da evitare per esempio il trattamento a traforo o comunque di tipo rustico in presenza di architetture prettamente urbane);
 - La pietra e i marmi, possibilmente locali o assimilabili;
 - I metalli: ottone, rame, bronzo, ferro e acciaio (non lucido);

- Il vetro, con caratteri preferibilmente monocromatici;
- I materiali plastici sono correttamente utilizzabili in alcuni casi: in lastra piana, come sostituto del vetro; in caratteri indipendenti scatolari, ma non a luce indiretta, e preferibilmente a superficie opaca e monocromatici; eventualmente a pannello scatolare, sotto condizione che si tratti di piccole superfici e che la struttura sia rigorosamente contenuta all'interno del filo di facciata o di cornice.

Materiali sconsigliati per l'edilizia storica e da utilizzare con molta cautela:

- Materiali plastici, eccetto nei casi sopra esposti.
- Alluminio anodizzato e le leghe leggere degradabili.
- Insiemi complessi di materiali diversi e a diverso trattamento delle superfici.

Sono tassativamente da evitare tutti i materiali precari, soggetti a rapido degrado.

Quando si opera in situazioni preesistenti è necessario ricorrere ai materiali originari o a materiali compatibili con l'arredo esistente.

CAPO V – SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA

ART. 33 DEFINIZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PRIVATA


Nel caso in cui il messaggio diffuso sia finalizzato alla segnalazione della allocazione di uno specifico soggetto economico, per migliorarne la sua individuazione, consentendo anche una maggiore decongestione del traffico veicolare e non alla pubblicizzazione dello stesso, o dei suoi prodotti e servizi, dovrà rispettare le prescrizioni dell'articolo 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, attuativo dell'articolo 39 comma 1 C) del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285. Le indicazioni di cui sopra sono inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495:

a) industriali, artigianali, commerciali; figura II 297 art. 134 D.P.R. 495/92

d) alberghiere; figura II 299; 300; 301 art. 134 D.P.R. 495/92

La segnaletica industriale, artigianale, commerciale comprende:

Segnali di indicazione di attività singola come qui rappresentato:



La segnaletica di indicazione privata alberghiera comprende:

a) Un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi come qui rappresentato:



Figura II 299 art 134

L'uso di tale segnale è consentito esclusivamente su importanti direttrici di traffico, agli accessi del centro abitato o comunque in corrispondenza di importanti snodi di traffico.

b) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione, come qui rappresentati




Figura II 300 art 134




Figura II 301 art 134

2) I segnali rappresentati dalla figura II 301, dovranno essere utilizzati per segnalare la posizione di uno specifico albergo entro 500m dallo stesso, oppure nel caso in cui il numero degli alberghi da segnalare per uno specifico punto non consenta l'uso del segnale di cui alla figura II 300.

3) I segnali rappresentati dalla figura II 300, possono essere utilizzati sulle importanti direttrici di traffico, a valle dei segnali di cui alla figura II 299 e a monte dei segnali di cui alla figura II 301, salvo impedimenti fisici alla posa.

4) I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure precedenti.

5) I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, sia richiesto di segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione del Comune, il quale dovrà verificare il rispetto, da parte del soggetto richiedente, delle Norme succitate.

6) I segnali privati di indicazione possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione di cui al D.P.R. 495/92. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre un raggio 10 km dal luogo segnalato.

7) Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma.

8) Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.

9) Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

ART. 34 FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SEGNALE VERTICALI DI INDICAZIONE PRIVATI

1) Gli oneri per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali privati di indicazione sono a carico del soggetto interessato all'installazione.

2) Nel caso in cui, in corrispondenza di un particolare incrocio, sia necessario segnalare l'avvio ad un numero elevato di soggetti di rilevanza economica, potrà essere autorizzata la collocazione di più impianti, sul medesimo senso di marcia e in corrispondenza del medesimo incrocio.

3) L'autorizzazione alla collocazione di un impianto di segnaletica direzionale privata ha durata pari a quanto previsto dall'art. 27 comma 5 del D.lgs. 285/1992, salvo revoca per variazione della viabilità o per inadempimento agli obblighi autorizzativi, incluso il fallimento del soggetto abilitato.

4) Il titolare dell'autorizzazione nonché proprietario dell'impianto, ha l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione dei segnali collocati da terzi sul medesimo impianto, non conformi alle Norme del presente piano oltre che a segnalare, agli uffici comunali competenti, la presenza di segnali direzionali privati e/o mezzi pubblicitari non conformi, in prossimità dell'impianto, per gli adempimenti di competenza e conseguente rimozione.

5) Il diniego all'istanza per la posa di segnali di indicazione di cui al presente titolo, dovrà essere motivato indicando, nello specifico, la norma contro cui contrasta l'intervento in esame.

ART. 35 INSTALLAZIONE DEI SEGNALE VERTICALI DI INDICAZIONE PRIVATI

1) I segnali verticali di indicazione privati sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico, quando è necessario per motivi di sicurezza o non vi sia la possibilità alcuna di posizionare un segnale in conformità alle norme del presente Piano.

2) I segnali da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. In presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

3) Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

4) Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

5) L'altezza minima dei segnali privati di indicazione è di 0,60 m e la massima è di 3,7 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m.

6) I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore.

7) In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

CAPO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AFFISSIONE

1) Con il termine “pubbliche affissioni” si individuano le esposizioni, effettuate su appositi impianti di proprietà del Comune e realizzate con manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; gli impianti dedicati alle pubbliche affissioni, sui quali il Comune esercita il diritto di affissione, sono collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati.

2) Le pubbliche affissioni sono suddivise in:

- *Impianti di pubblica affissione destinati ad affissioni di natura istituzionale sociale e/o comunque privi di rilevanza economica e annunci mortuari:* tali impianti di proprietà comunale o del concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, sono realizzati su standardi o plance aventi dimensioni multipli del formato del foglio cm70x100, mono o bifacciali e comunque non superiori ai quattro fogli per facciata.
- *Impianti di pubblica affissione destinati ad affissioni di rilevanza commerciale:* tali impianti di proprietà comunale o del concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, sono realizzati su standardi o plance aventi dimensioni multiple del foglio cm 70x100 mono o bifacciali sino a 24 fogli (poster dimensioni nette di cm 600x280). Possono essere illuminati unicamente mediante luce indiretta.

ART. 37 REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno rispondere a requisiti minimi di sicurezza, decoro e funzionalità. Gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera in modo tale da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale.

2) Dal punto di vista estetico e strutturale, gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno rispettare le caratteristiche minime sopra descritte. Gli impianti previsti devono avere dimensioni 140x200, 200x140, 140x100, 100x140, 600x300 in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli e sottomultipli poiché i manifesti delle diverse tipologie vengono forniti nelle dimensioni di cui sopra.

ART. 38 CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE

1) La scelta della tipologia degli impianti affissionali dovrà rientrare in un progetto unitario che consideri il mantenimento di uniformità estetica, colorazione, materiali, ecc. soprattutto nel caso di integrazioni rispetto all'esistente.

2) Gli impianti devono essere dotati di uno spazio, normalmente collocato sulla sommità (cimasa), utilizzabile per riportare diciture quali il nome del Comune, lo stemma comunale, il numero identificativo dell'impianto, la destinazione d'uso (istituzionale, commerciale, ecc.) ed in caso di soggetto privato può riportare il marchio o logotipo della società titolare della concessione.

3) Le strutture di sostegno e fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi che le compongono.

4) Dal punto di vista estetico e strutturale gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno essere in metallo permettere l'applicazione dei fogli nel modulo 70 x 100 cm o suoi multipli e rispettare una generale uniformità nelle forme e nei colori. L'amministrazione comunale determina a suo insindacabile giudizio eventuali schede tecniche specifiche.

ART. 39 SUPERFICI E RIPARTIZIONI

1) La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 25.775

abitanti (dati Istat anno 2021), può essere così ripartita:

- a) il **15%** (quindici per cento) della superficie complessiva riservata alle pubbliche affissioni è destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno, effettuata dal servizio comunale ovvero concessa in appalto: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi un soggetto economico che, nel proprio oggetto sociale, persegua fini di lucro; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (quali, ad esempio, associazioni, circoli e simili regolamentati da statuto e comunque privi di rilevanza economica).
- b) il **50%** (cinquanta per cento) della superficie complessiva riservata alle pubbliche affissioni è destinata ad affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale ovvero concessa in appalto; appartengono a questa categoria tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro.
- c) il **30%** (trenta per cento) della superficie complessiva riservata alle pubbliche affissioni è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio comunale, ove il servizio stesso sia appaltato.
- d) il **5%** (cinque per cento) della superficie complessiva riservata alle pubbliche affissioni è destinata per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali.

ART. 40 GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN PUBBLICA AFFISSIONE A RILEVANZA COMMERCIALE

Tali impianti, nella percentuale prevista al precedente articolo, possono essere affidati in concessione a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario di pubblico servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica.

ART. 41 PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE

- 1) I criteri di installazione degli impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) posizionamento nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
 - b) collocazione preferibilmente in allineamento ad altri impianti esistenti;
 - c) mantenimento della visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
 - d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- 2) Gli impianti affissionali poster 6 x 3 m dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m. 15,00 dalle intersezioni e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.
- 3) La collocazione degli impianti affissionali visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.
- 4) Gli impianti affissionali non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 0,50 m. dagli angoli dei fabbricati.

TITOLO III) **NORME AMMINISTRATIVE E PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE**

ART. 42 AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni in centro abitato o su strade comunali fuori centro abitato è il Comune di ENNA. Per i tratti di strada statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati a seguito della delimitazione di centro abitato in precedenza descritta, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione stessa.
- 2) La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali, provinciali che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:
 - a) Per i centri con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti costituiscono i tratti "interni"
 - b) Per i centri con popolazione superiore ai 10.000 abitanti costituiscono "strade comunali" ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e le responsabilità tra i comuni e gli altri proprietari di strade.
- 3) Nei tratti Provinciali, Statali e Regionali, esterni al centro abitato, l'Ente competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi è l'Ente Proprietario della Strada; pertanto, in tali aree non vige il presente PGIP ma il Regolamento dell'Ente preposto o il Codice della Strada.
- 4) Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada che lo rilascia secondo i criteri indicati nel presente Piano.
- 5) Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada e visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo.
- 6) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada.

ART. 43 SETTORE INCARICATO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E RELATIVE COMPETENZE

- 1) In base a quanto previsto dall'art. 4 capo II della L.241/90 l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento è il SUAP che riceve le domande attraverso il portale telematico "Impresainungiorno.gov.it". Il dirigente firma il provvedimento finale con responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
- 2) I compiti assegnati a questo ufficio sono i seguenti:
 - a) esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
 - b) accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente PGIP ed eventualmente richiedere, come integrazione, la modulistica necessaria;
 - c) proporre le eventuali modifiche al presente PGIP ritenute necessarie per rendere più funzionale l'utilizzo di questo strumento;
 - d) convocare direttamente il richiedente e/o la diretta installatrice nell'eventualità di acquisire chiarimenti;
 - e) richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;

- f) prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente tra gli edifici e nell'ambiente;
 - g) esprimere parere motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto esposto nel presente PGIP e dalle norme vigenti;
 - h) istituire e mantenere il Registro delle autorizzazioni;
 - i) indire, di regola, una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e/o diversi enti proprietari. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, elencati nel punto 6 dell'art. 11, deve essere preceduto da una valutazione di necessità ed opportunità da parte dell'Amministrazione, all'esito della quale sarà esperita procedura di evidenza pubblica.**

ART. 44 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione e/o al rinnovo di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari deve presentare relativa domanda in bollo esclusivamente tramite portale dedicato, salvo i casi di non funzionamento e potrà essere consegnata al Protocollo a mezzo PEC, con ogni allegato obbligatorio per la specifica tipologia di impianto richiesto.
- 2) La domanda deve contenere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 48:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - e) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati e dal disegno illustrativo;
 - f) la planimetria in scala adeguata, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti esistenti;
 - g) la documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - h) il bozzetto in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - i) l'autodichiarazione, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445, che il manufatto sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità, con materiali non deteriorabili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - j) la dichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione;
 - k) la richiesta ai sensi dell'art. 17 della L. 64/74, qualora le strutture da realizzare ne siano soggette;

l) stralcio cartografico in formato SHP o DHF o GEOPAKAGE con proiezioni geografiche codice EPSG 25833 ETRS89/UTM zone 33N.

- 3) Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione.
- 4) Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

ART. 45 ISTRUTTORIA

1) Il dirigente dell'Ufficio Comunale preposto, riceve la domanda presentata e la affida al responsabile del procedimento che, tramite il SUAP, effettua immediatamente i seguenti adempimenti:

- a) comunicazioni al soggetto interessato di cui alla Legge 241/90 articoli 4-5-7-8;
- b) trasmissione della pratica agli organi preposti per il rilascio dei pareri di competenza in materia di traffico, viabilità, lavori pubblici e arredo urbano. Detti pareri devono essere rilasciati e trasmessi al entro i 20 (venti) giorni successivi, trascorsi i quali si intendono favorevoli.

2) Quando la collocazione implichi richiesta di nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, l'Ufficio provvede direttamente alla relativa richiesta quale fase endoprocedimentale del procedimento. In ogni caso, decorsi 20 (venti) giorni senza che l'ente proprietario della strada abbia rilasciato il nulla osta tecnico, l'Ufficio intende il silenzio dell'ente proprietario come assenso e conclude concludere il procedimento.

3) Quando la collocazione implichi richiesta di nulla osta dell'ente preposto al vincolo, qualora l'area ricada in zona soggetta a vincolo, l'Ufficio provvede alla relativa richiesta quale fase endoprocedimentale del procedimento da concludersi entro 20 (venti) giorni. In ogni caso, decorsi 20 (venti) giorni senza che l'ente proprietario della strada abbia rilasciato il nulla osta tecnico, l'Ufficio intende il silenzio dell'ente proprietario come assenso e conclude concludere il procedimento.

4) Ottenuti i pareri di competenza o trascorsi 20 (venti) giorni per il loro rilascio da parte degli uffici interpellati, il responsabile del procedimento predispone il provvedimento autorizzativo.

5) Entro 30 (trenta) giorni, il Dirigente rilascia l'autorizzazione. In caso di esito negativo, il diniego deve essere tecnicamente motivato e verrà data comunicazione al SUAP che provvederà di conseguenza. In caso di motivi ostativi, prima di emettere il provvedimento finale si provvederà a darne comunicazione ai sensi dell'art.10 bis L.241/90 attendendo le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni. Nel caso in cui le controdeduzioni non superino i motivi ostativi indicati si provvederà ad emettere provvedimento definitivo di diniego motivato con l'indicazione delle circostanze e dei fattori che lo hanno determinato (art. 3, L.241/90). Il diniego al rilascio dell'autorizzazione non concede diritto al rimborso delle spese per le operazioni tecnico-amministrative.

6) In caso di esito positivo, il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

7) L'autorizzazione comunale all'installazione ed esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.

8) Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

9) L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi

ritenuti necessari all'emanazione dell'atto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente PGIP e dalle norme vigenti.

10) Qualora il richiedente presenti contestualmente più istanze per un numero di impianti superiore a dieci o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a 10 (dieci), il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 90 (novanta) giorni.

11) Tale termine può essere sospeso, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'istanza, se l'istanza non è completa di tutta la documentazione e dei dati previsti. I termini per l'adozione del provvedimento finale previsti al precedente articolo, in caso di richiesta di integrazione verranno sospesi, decorreranno nuovamente dalla data del deposito della documentazione integrativa.

12) In caso di mancato ricevimento entro i termini indicati nella richiesta di integrazione la domanda viene archiviata.

ART. 46 CONTENUTO, DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione per gli impianti permanenti ha validità triennale ed è rinnovabile a condizione che la richiesta di rinnovo sia presentata almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale.

2) Il provvedimento di autorizzazione, qualora l'impianto sia da collocarsi su suolo pubblico, comprende anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

3) Le autorizzazioni per gli impianti temporanei non sono rinnovabili ed hanno durata massima di 90 giorni consecutivi in anno di calendario; in caso di prolungamento dell'evento alla quale si riferiscono dovrà essere inoltrata nuova ed apposita domanda. Gli impianti devono essere rimossi entro le ventiquattrore successive alla conclusione della manifestazione, spettacolo o evento per il cui svolgimento sono stati autorizzati. In caso di mancata rimozione si applica quanto previsto al successivo articolo 51.

4) L'autorizzazione per le insegne di esercizio normate al Titolo II – Capo IV decade alla chiusura dell'attività autorizzata qualora non vi sia un subentro nell'attività ed il nuovo soggetto titolare non intendesse mantenere la precedente denominazione; eventuale cambio di attività e/o modifica alla grafica dovrà sempre essere nuovamente autorizzato dal Comune a mezzo SUAP.

ART. 47 TEMPI DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO

1) L'autorizzazione dà diritto all'immediata installazione dell'impianto che comunque deve effettuarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna telematica e/o di ritiro dell'atto amministrativo; qualora trattasi di impianto temporaneo, l'installazione dev'essere effettuata entro le ventiquattrore antecedenti l'inizio della manifestazione, spettacolo o evento per il cui svolgimento è stata rilasciata l'autorizzazione. Su richiesta motivata dell'interessato, può essere concessa proroga da parte dell'ufficio comunale preposto.

2) Decorso il termine previsto nel precedente comma, l'autorizzazione rilasciata viene revocata ai sensi dell'articolo 51.

ART. 48 VARIAZIONE MESSAGGIO PUBBLICITARIO – RINNOVO AUTORIZZAZIONE

1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

2) Modifiche alla struttura e/o alle dimensioni del mezzo pubblicitario già autorizzato non potranno essere apportate senza il previo rilascio di nuova autorizzazione; altrimenti, l'Ufficio potrà avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto nel successivo articolo 51.

3) Ai fini della richiesta di rinnovo di autorizzazione già concessa e non ancora scaduta, il soggetto richiedente è tenuto a depositare la domanda, con le modalità e le forme previste nell'articolo 43, primo comma, almeno 90 (novanta) giorni

prima della scadenza naturale; la richiesta di rinnovo deve contenere gli estremi dell'autorizzazione originaria.

4) Le prescrizioni previste nel comma 2 dell'articolo 44 possono essere sostituite da autodichiarazione, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445, a firma del soggetto richiedente, che confermi l'invarianza delle caratteristiche dell'impianto e la persistenza delle condizioni di stabilità dello stesso nonché l'invarianza dello status luoghi, rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione e/o del precedente rinnovo, oltre all'impegno espresso di proseguire nell'attività manutentiva dell'impianto rinnovando.

5) Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se non sono stati regolarmente effettuati i pagamenti dovuti a titolo di canone e/o spese amministrative.

6) Se la richiesta di rinnovo non è accolta, il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del titolare e/o proprietario seguendo le prescrizioni di cui all'articolo articolo 51.

7) Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

8) La cessazione della pubblicità da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione comporta la rimozione integrale dell'impianto seguendo le prescrizioni di cui al precedente articolo 47 che, altrimenti, verrà considerato abusivo ad ogni effetto.

ART. 49 TITOLARITÀ E SUBENTRO NELLE AUTORIZZAZIONI

1) Il provvedimento di autorizzazione all'installazione e/o esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2) Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione, a mezzo PEC, contenente gli estremi della stessa.

3) Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

4) La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5) Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'installazione ed esposizione pubblicitaria sono da considerarsi abusive e la relativa autorizzazione revocata.

6) Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

7) Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 50 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Oltre quanto previsto nel precedente articolo 16, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

Rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente PGIP;

Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

Effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, sfregi o

graffiti;

☒ Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405 c. 1 del D.P.R. 495 /92, al momento del rilascio dell'autorizzazione ed anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

☒ Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;

☒ Effettuare la pulizia dell'area di pertinenza dell'impianto pubblicitario dopo le operazioni di manutenzione e/o attacchinaggio sull'impianto medesimo, facendosi carico, peraltro, di effettuare correttamente lo smaltimento dei materiali di risulta;

☒ Effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

☒ Mantenere la vigenza e copertura delle polizze assicurative RC e produrne copia all'ente entro 5 (cinque) giorni su richiesta dell'ente;

☒ Nei casi in cui il mezzo pubblicitario sia rimosso, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto. In caso di inottemperanza si provvederà a spese dell'inadempiente.

☒ Effettuare i pagamenti del Canone Patrimoniale al Comune o al Concessionario;

2) È fatto, altresì, obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici e di mezzi temporanei di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 51 SCADENZA NATURALE - REVOCA – RINUNCIA

1) Alla scadenza naturale dell'autorizzazione se non rinnovata e/o del rinnovo è fatto obbligo al soggetto titolare di rimuovere l'impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni a propria cura e spese con ripristino dello status luoghi; qualora trattasi di impianto temporaneo, la rimozione va effettuata entro le ventiquattrore successive alla conclusione della manifestazione, spettacolo o evento per il cui svolgimento sono stati autorizzati sempre a cura e spese del titolare dell'autorizzazione e con ripristino dello status luoghi.

2) Qualora il soggetto obbligato non provveda, in tutto o in parte, alla rimozione entro il termine previsto il mezzo pubblicitario sarà abusivo e la rimozione verrà effettuata dall'amministrazione comunale che porrà le relative spese a carico del soggetto obbligato. Durante tale periodo permane l'obbligo del pagamento del canone previsto.

3) L'amministrazione può anche affidare a terzi il servizio di rimozione degli impianti pubblicitari.

4) Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

5) L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità telematica ovvero tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza del nuovo evento.

6) L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7) Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

8) La rimozione della pubblicità è in capo al titolare dell'autorizzazione entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

9) L'autorizzazione potrà essere revocata, secondo gli aspetti indicati nella L.241/90, nei seguenti casi:

☒ mancata installazione dell'impianto entro 90 gg. dal ritiro dell'autorizzazione e/o entro il termine di proroga concesso;

☒ mancata persistenza dei requisiti autorizzativi dell'impianto e che sia impossibile trovare altre posizioni alternative compatibili;

☒ mancata presentazione, entro i termini prescritti, delle istanze di adeguamento in base alle variazioni di prescrizioni alle installazioni di mezzi pubblicitari che si dovessero apportare;

☒ motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto ovvero alterazione dello stato dei luoghi intorno all'impianto che renda incompatibile la permanenza dell'impianto e che sia impossibile trovare altre postazioni alternative compatibili;

☒ grave imperizia nella installazione dell'impianto pubblicitario tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità;

☒ reiterata mancanza di effettuazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto pubblicitario o reiterati episodi di imperizia nelle operazioni di attacchinaggio di manifesti a seguito di formale diffida comunale;

☒ mancata comprovazione di vigenza delle polizze assicurative di RC;

☒ mancato pagamento del Canone Patrimoniale entro 15 giorni dai termini posti in diffida.

10) Nei casi previsti dal comma 6), la revoca non dà diritto a restituzione degli oneri eventualmente già versati.

11) L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con diritto al rimborso del canone eventualmente già versato a far tempo dalla data di rimozione dell'impianto, con specifica preventiva comunicazione all'ufficio competente.

12) Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve comunicare all'ufficio competente, entro il termine di dieci giorni dalla prevista data di inizio validità, la volontà di non procedere alla collocazione richiesta.

ART. 52 ESPOSIZIONI SOGGETTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE

1) Sono soggette a semplice comunicazione da inviarsi all'Ufficio comunale competente, assolvendo ai previsti oneri tributari/patrimoniali laddove previsti, senza preventiva acquisizione di autorizzazione o concessione comunale i manufatti per l'esposizione delle seguenti tipologie di pubblicità:

- **TARGA PROFESSIONALE:** manufatto con scritte in caratteri alfanumerici, completate da eventuali simboli e da marchi, utilizzabili su una sola facciata, integrata su supporto di metallo, pietra, legno o altri materiali, posta in opera lateralmente alla porta di ingresso dell'edificio della sede dell'attività svolta. Non può essere luminosa per luce propria. La targa non deve contenere messaggi pubblicitari ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale con eventuali titoli acquisiti, orari di apertura numeri telefonici e simili. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate. Se il prospetto su cui verrà apposta la targa è munito di bacheca porta targhe ovvero di altro mezzo preposto l'installazione dovrà avvenire rispettando la geometria della stessa. Le Targhe possono avere una dimensione massima di cm 50x30 e nelle zone del centro storico devono essere realizzate in materiale plexiglass, metallo, marmo o pietra.

- **VETROFANIA:** pellicola di materiale non rigido e di natura precaria, trasparente e no, applicata su vetro, riportanti

scritte in caratteri alfanumerici o simboli, marchi anche di fatto, fotografie, grafici o disegni.

- VETROGRAFIA: smerigliatura, mussolatura, incisione ad acido, a mola ecc., pittura monocromatiche o colorate realizzata direttamente su vetrine.
- SCHERMI E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE O ANIMATO POSTI ALL'INTERNO DELLE VETRINE:
 - o Manufatto bidimensionale posizionato all'interno di vetrine di negozi supermercati attività commerciali in genere, anche rivolti verso l'esterno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici inerenti all'attività svolta all'interno del negozio-locale commerciale ove è installato, caratterizzati dall'impiego di sistemi automatici di tipo meccanico o sistemi elettronico digitali che, opportunamente interfacciati con una stazione di comando computerizzata, possono originare messaggi scritti, immagini monocromatiche, a colori, fisse o in movimento.
- SCRITTE SU TENDE ED OMBRELLONI: scritte con caratteri alfanumerici, completate da eventuali simboli e da marchi posti in opera direttamente su tende ed ombrelloni.

ART. 53 VIGILANZA

- 1) Il Comune di Enna vigila, a mezzo del proprio personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. La vigilanza si estende, altresì, allo stato di conservazione ed alla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza dalle autorizzazioni concesse. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata per mezzo di specifico verbale al soggetto titolare della autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine il Comune di Enna, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
- 2) Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 del D.P.R. 495/92, se non rispondenti al disposto dell'art. 23 c. 1 del D.lgs. 285/92, devono essere rimossi entro i dieci giorni successivi alla notifica della diffida alla rimozione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario.
- 3) Tutti i mezzi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate o non autorizzati dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di dieci giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza, si procederà d'ufficio.

ART. 54 RIMOZIONE

- 1) Tutti gli impianti pubblicitari e le insegne di esercizio installati senza aver ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono considerati abusivi e devono essere rimossi. Sono da ritenersi, altresì, abusivi anche quegli impianti pubblicitari per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non è stato concesso il rinnovo dell'autorizzazione. Sono, inoltre, considerati abusivi i mezzi pubblicitari non regolarizzati nell'ambito del Programma di Riordino di cui al successivo Capo V. In ogni caso, è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alle installazioni ed esposizioni in opera.
- 2) In caso di collocazione di impianti pubblicitari abusivi, il Comune di Enna diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

3) Nel caso in cui l'installazione degli impianti sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella vigente normativa, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione dell'impianto pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. Le strutture rimosse potranno essere ritirate effettuando il relativo pagamento delle spese di rimozione dal giorno successivo dell'avvenuta rimozione.

4) L'amministrazione può anche affidare a terzi il servizio di rimozione degli impianti pubblicitari.

TITOLO IV) **NORME TRANSITORIE**

ART. 55 CENSIMENTO E PROGRAMMA RIORDINO

Tutti i mezzi pubblicitari (compresi insegne di esercizio, mezzi di segnaletica verticale privata, affissioni ed arredo urbano), inseriti nel censimento inoltrato in data 20 aprile 2021 con prot. n. 14730 e/o comunque esistenti sul territorio comunale alla data di entrata in vigore di questo PGIP, faranno parte del "*Programma di riordino*" che il Comune di Enna adotta con l'obiettivo di:

- rimuovere le installazioni e/o esposizioni abusive;
- riordinare, entro tempi certi e con metodo progressivo, i mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale nel rispetto delle norme contenute nel presente PGIP;
- contemperare l'interesse pubblico, l'integrità ed uso del suolo pubblico nonché la salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale con l'esercizio dell'attività economica pubblicitaria privata;
- assicurare il confronto tra il Comune di Enna e gli operatori economici pubblicitari operanti sul territorio di competenza;
- adeguare e/o adattare l'impiantistica pubblicitaria al territorio del Comune di Enna ed in ragione delle sue peculiarità e caratteristiche tenendo conto degli insediamenti urbani e commerciali già esistenti o in via di sviluppo.

ART. 56 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PRELIMINARI

Il "programma di riordino" è preceduto dalle seguenti attività amministrative preliminari:

- provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune che istituisce la Commissione Tecnica (C.T.) con il compito di determinare ed attuare il "*Programma di riordino*"; alla C.T. dovranno partecipare tutti i dirigenti e/o funzionari degli Uffici comunque coinvolti dal settore della pubblicità esterna stradale nonché, laddove ritenuto, un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pubblicità esterna;
- delibera di sospensione rilascio nuove autorizzazioni e/o rinnovi, lungo le strade oggetto di riordino e per un periodo espressamente definito ad eccezione di quelle relative alle insegne d'esercizio ed alle tipologie pubblicitarie di carattere c.d. temporaneo (come, ad esempio, striscioni, locandine, stendardi, cavalletti e simili);
- delibera di sospensione rilascio nuove autorizzazioni su nuovi tratti e/o strade di competenza che verranno realizzati e/o che comunque entreranno a far parte del patrimonio del Comune di Enna per un periodo non superiore a due anni dalla conclusione delle operazioni di riordino onde favorire la ricollocazione degli impianti oggetto di riordino, ma in esubero rispetto agli esiti del riordino stesso;
- formazione del Calendario Strade con specifiche e chilometriche di competenza – distinzione tra area fuori ed area

dentro il centro abitato;

- mappatura dei vincoli paesaggistici e/o ambientali con specifica degli Enti titolari e conferenza servizi istruttoria per definirne l'incidenza sulla pubblicità esterna stradale;
- inserimento di tutti i dati risultanti in database informatico quale presupposto del riordino;
- dotazione agli Uffici degli strumenti operativi necessari.

ART. 57 COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA RIORDINO

Acquisiti i dati risultanti dal censimento inoltrato in data 20 aprile 2021 con prot. n. 14730 e/o comunque tenendo conto dei mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale alla data di entrata in vigore di questo PGIP, la Commissione Tecnica procederà ad individuare e distinguere tra:

- impianti pubblicitari privi di titolo autorizzatorio/concessorio esistenti sul territorio comunale: questi impianti dovranno essere rimossi immediatamente secondo le procedure di cui al comma 13 quater dell'art. 23 D.Lgs. 285/92 qualora siano collocati su suolo pubblico. Se, invece, trattasi di impianti collocati su suolo privato la rimozione dovrà avvenire secondo le previsioni di cui all'art. 23 commi 11 e 13 bis dell'art. 23 D.Lgs. 285/92 (CdS) nonché articolo 54 di questo PGIP.
- impianti pubblicitari assistiti da titolo autorizzatorio/concessorio esistenti sul territorio comunale ed installati in conformità alle prescrizioni di questo PGIP: questi impianti manterranno validi i propri titoli autorizzatori fino alla naturale scadenza senza alcun onere per il titolare.
- impianti pubblicitari assistiti da titolo autorizzatorio/concessorio rilasciato da altro Ente titolare del tratto stradale divenuto comunale: questi impianti manterranno validi i propri titoli autorizzatori fino alla naturale scadenza senza alcun onere per il titolare se installati in conformità alle prescrizioni di questo PGIP; altrimenti costituiranno oggetto di riordino.
- impianti pubblicitari assistiti da titolo autorizzatorio/concessorio esistenti sul territorio comunale ma installati non in conformità alle prescrizioni di questo PGIP (per intervenute modifiche status luoghi e/o caratteristiche della strada e/o installazione di nuova segnaletica): questi impianti costituiranno oggetto di riordino;
- impianti pubblicitari assistiti da titolo autorizzatorio/concessorio scaduto ma in attesa di rinnovo, esistenti sul territorio comunale: questi impianti costituiranno oggetto di riordino.

ART. 58 PROGETTI DI RIORDINO E CRITERI GENERALI

1. La C.T., di concerto con il Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune, attuerà il "*Programma di riordino*" raggruppando i tratti stradali e/o aree interessate in singoli "*Progetti di riordino*" per ciascuno dei quali verrà indicata la tempistica di inizio e fine lavori di riordino.
2. La C.T. nell'individuare i mezzi pubblicitari e le posizioni in ricollocazione dovrà attenersi ai seguenti criteri generali:
 - individuare prioritariamente i mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzatorio/concessorio, segnalandoli prontamente al competente Ufficio, al fine di dare corso alla procedura di rimozione secondo quanto previsto dall'articolo 54;
 - individuare i mezzi pubblicitari e le posizioni dando corso alla loro ricollocazione preferibilmente per gruppi omogenei, caratteristiche tipologiche, geometriche e strutturali tenendo conto, proporzionalmente, dell'ordine cronologico di presentazione/rilascio del titolo autorizzatorio/concessorio, della valutazione del contesto urbano e ambientale, della classificazione stradale, dell'uniformità dei formati e dei sostegni, dell'allineamento delle postazioni, nonché dell'inserimento delle nuove tecnologie.

3. Gli impianti pubblicitari esclusi dal riordino di cui al precedente comma potranno trovare successiva collocazione, laddove possibile, sempre seguendo i medesimi criteri espressi in questo articolo su tutti i tratti e/o strade di competenza già riordinate oppure su nuovi tratti e/o strade di competenza che verranno realizzati e/o che comunque entreranno a far parte del patrimonio del Comune di Enna. Qualora la ricollocazione non fosse possibile, i correlati titoli autorizzatori/concessori sono revocati e/o non rinnovati.

TITOLO V) **NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

ART. 59 ADOZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO (PGIP)

- 1) Le norme del presente PGIP si applicano a tutti gli impianti pubblicitari di nuova installazione ed a quelli riordinati secondo quanto previsto nel Titolo IV) di questo PGIP.
- 2) Il PGIP, adottato con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data stabilita con provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia del seguente PGIP.
- 3) Il PGIP è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, su segnalazione del funzionario responsabile del Settore SUAP ed a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale. Tali modifiche avranno decorrenza a partire dal 01 Gennaio dell'anno successivo all'approvazione.
- 4) Le disposizioni relative alle pubbliche affissioni potranno essere sottoposte a revisione triennale per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa che possa determinare la necessità di una variazione nella dislocazione e quantità degli impianti per le pubbliche affissioni.
- 5) Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme del codice della strada, norme di legge e regolamenti applicabili in materia.

ALLEGATI A – come da censimento inoltrato in data 20 aprile 2021 con prot. n. 14730

ALLEGATO A

		SUPERFICIE [mq]	SUPERFICIE POSSIBILE [mq]	ESISTENTI	Δ
ENNA ALTA					
VIALE	DIAZ	12900	297	339	-26
VIALE	IV NOVEMBRE	6000	138	183	-36
VIA	DELLO STADIO	4400	101	349	-231
VIA	MONTESALVO	1000	23	86	-59
VIALE	PAOLO E CATERINA SAVOCA	5450	126	111	20
VIA	PERGUSA	45870	1057	1161	-49
CORSO	SICILIA	5200	120	68	55
VIA	TRIESTE	4550	105	238	-122
VIA	ALESSANDRO VOLTA	680	16	19	-2
VIA	OTTAVIO CATALANO	5550	128	230	-91
VIA	FRANCESCO CHIARAMONTE	540	12	13	0
VIA	VITTORIO EMANUELE	2200	51	122	-65
VIA	PALERMO	1760	41	159	-110
ENNA BASSA					
PIAZZA	ING. PANVINI	820	19	79	-56
VIA	LEONARDO DA VINCI	6000	138	201	-53
VIALE	DELL'UNITÀ D'ITALIA	14000	323	735	-377
VIA	BASILICATA	200	5	2	3
VIALE	DELLE OLIMPIADI	9140	211	156	62
VIA	DELLO SPORT	2700	62	35	29
VIA	PERGUSINA	25000	576	685	-76
VIA	SARDEGNA	800	18	5	13
VIA	EMILIA ROMAGNA	3000	69	65	7
VIA	CIVILTÀ DEL LAVORO	3700	85	335	-234
VIA	BORIS GIULIANO	2250	52	51	3
VIA	MICHELANGELO	5650	130	317	-172
VIA	ROSARIO LIVATINO	3800	88	47	43
VIA	DELLA RESISTENZA	3900	90	160	-62
VILLAGGIO PERGUSA					
VIALE	DEI MITI	7000	161	-1	-1
		184060	4240	5947	-1424

